

**Criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro di
incentivi per le assunzioni**

PREMESSA

Il Programma Fondo Regionale Disabili anno 2020, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 333/2020, definisce obiettivi e linee di intervento prioritarie per la programmazione e attuazione delle azioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo Regionale. Il Programma ha individuato tra gli interventi da realizzare, al punto 4, lettera c.1, la concessione ai datori di lavoro di incentivi per le assunzioni, precisando quanto segue:

"L'articolo 10 del Dlgs 151/2015 modifica in modo sostanziale quanto previsto dall'art.13 della Legge n. 68/1999 riguardo gli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, sia per quello che riguarda le modalità di fruizione dell'incentivo (conguaglio da parte dell'Inps nelle denunce contributive mensili) sia per quanto attiene il soggetto che eroga l'incentivo (non più attraverso il Fondo Nazionale Disabili ma attraverso specifica richiesta all'INPS). La norma, che trova applicazione a decorrere dalle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, abolisce pertanto il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale disabili attribuendo di fatto la competenza ad erogare le risorse direttamente all'Inps e di conseguenza supera quanto previsto dalla DGR n. 818/2105 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi della L.68/99", ovvero i criteri determinati per la concessione di incentivi a integrazione del Fondo nazionale disabili tramite l'utilizzo di risorse del Fondo regionale disabili.

Le risorse del Fondo per il 2020 per incentivi alle imprese realizzano la finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS, previa definizione di criteri e modalità di intervento congruenti con la normativa nazionale e con il regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti all'occupazione."

Con il presente documento si intendono definire criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro di incentivi per le assunzioni, tenuto conto delle competenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. nonché dello scopo pubblico perseguito, che consiste nella piena e migliore attuazione del collocamento mirato al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

PROCEDURA

L'Agenzia Regionale per il Lavoro emanerà una procedura di evidenza pubblica per la presentazione da parte dei datori di lavoro di richieste di concessione di incentivo per le assunzioni di persone con disabilità, prevedendo la modalità di presentazione *just in time*. La procedura di evidenza pubblica dovrà definire, fra le altre cose:

- procedure, criteri e tempi dell'istruttoria delle richieste;
- modalità e tempistiche di erogazione dell'incentivo;
- procedure e tempistiche dei controlli;
- condizioni per l'eventuale riparametrazione dell'incentivo; - la data di termine dell'Invito.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Potranno presentare richiesta di concessione di incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

Per poter richiedere la concessione dell'incentivo i datori di lavoro devono avere la sede operativa o unità produttiva locale in cui avviene l'assunzione del lavoratore ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna, indipendentemente da dove è ubicata la sede legale.

La procedura di evidenza pubblica dovrà definire le condizioni di spettanza dell'incentivo e le condizioni di esclusione ivi comprese le assunzioni in convenzione previste dall'art 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO

L'incentivo potrà essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

In entrambi i casi i lavoratori devono essere iscritti ad uno degli Uffici del Collocamento Mirato dell'Emilia-Romagna.

RAPPORTI INCENTIVATI E MISURA DELL'INCENTIVO

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, anche a tempo parziale, decorrenti a partire dalla data di adozione della procedura di evidenza pubblica da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del datore di lavoro, come di seguito specificato:

1. per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi;
2. per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a sei mesi.

L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari:

- al 60 per cento del costo salariale lordo per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;
- al 40 per cento del costo salariale lordo per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, si procederà, a seguito di ulteriore procedura ad evidenza pubblica approvata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, ad integrare l'incentivo precedentemente concesso per l'assunzione a tempo determinato - nella misura e per la durata per cui è stato concesso - fino alla copertura massima del 100% del costo salariale lordo.

Si specifica che ai sensi di quanto previsto dall'art.6 di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 l'assunzione di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

CUMULO

Gli incentivi all'occupazione di cui trattasi sono ammissibili al cumulo con gli incentivi nazionali. Si precisa che, conformemente all'art. 8 comma 6 del Reg. 651/2014, è consentito il cumulo sino al 100%. Nello specifico, in deroga al paragrafo 3, lettera b) del Regolamento sopra citato, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

AIUTI DI STATO

Gli incentivi concessi si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Nello specifico, si applica il regime di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.412 del 23/04/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014".

A seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e ss.mm.ii., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti incentivi, rappresenta condizione per la concessione del contributo a favore di ciascuna impresa.

Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda di accesso agli stessi, dovrà presentare apposita "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445" secondo il modulo di cui all'allegato 1) della sopra citata DGR n.412/2015, opportunamente integrato con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

RISORSE

Le risorse pubbliche disponibili sono pari ad euro 1.000.000,00 di cui al Fondo Regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 19 della L.R. n. 17/2015 e ss.mm.ii.

MONITORAGGIO

Entro 4 mesi dall'avvio della procedura di evidenza pubblica l'Agenzia Regionale per il Lavoro effettuerà un monitoraggio per restituire gli esiti e verificare i risultati intermedi ottenuti.

A conclusione della procedura, l'Agenzia Regionale per il Lavoro redigerà apposita relazione finale di sintesi.

Il monitoraggio e la relazione finale di sintesi dovranno essere prodotti ai Servizi "Programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza" e "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro".